

3

796  
direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, bensì dai nuovi assetti politici emersi via via negli Stati dalla fine del conflitto fino ad oggi, violerebbe l'essenza delle norme. inserendovi per di più una contraddizione tale da renderlo parzialmente privo di significato, e ne frustrerebbe altresì lo scopo, rendendo la sola categoria dei profughi svincolata dal collegamento con l'evento bellico. Il che sarebbe tanto più grave, poi, in quanto trattasi di una categoria divenuta nel corso degli anni sempre più numerosa ed eterogenea.

« Giova rammentare, a questo proposito, che la legislazione per i profughi, lungi dal riguardare esclusivamente i cittadini che furono costretti a tornare o a rimanere in Patria in conseguenza dell'ultima guerra e del suo esito infausto, si applica, in coerenza con il suo scopo essenzialmente assistenziale - e quindi ben più ampio di quello della legge sui benefici combattentistici - a tutti coloro che hanno dovuto abbandonare Paesi stranieri per mutamenti politici in essi verificatisi ».

FORMA DELLA PROCURA ED EFFICACIA DI LODO ARBITRALE INGLESE. Con riguardo al difetto del requisito della forma scritta richiesto per la validità della clausola arbitrale dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, la Corte d'Appello di Napoli (pres. Candia, rel. Mattera) ha così motivato nella sentenza del 22 marzo 1980, *Federal Commerce e Navigation Co Ltd. c. Ditta Giuseppe Rocco e Figli*: « la Cassazione ha in proposito chiarito che quando una clausola arbitrale venga inserita in un contratto di trasporto marittimo (charter party), sottoscritto in Gran Bretagna da agenti delle parti, come è avvenuto nella specie, la sussistenza in concreto del requisito formale (scrittura) dev'essere verificata, a norma dell'art. 26 disp. prel. cod. civ., con riferimento alla legge dello Stato, in cui tale contratto è stato stipulato e non alla legge regolatrice della forma delle polizze di carico, che richiamino tale clausola, e che, pertanto, poiché, l'ordinamento inglese riconosce all'agente la veste di procuratore generale e legale delle parti (vettore o caricatore) e gli attribuisce il potere di stipulare clausole compromissorie sulla base di una procura conferita anche solo oralmente, deve ritenersi che la cennata clausola di arbitrato sia valida ancorché agli agenti dalle parti, che hanno sottoscritto il contratto di trasporto, non sia stata rilasciata un'apposita procura speciale in forma scritta (v. Cass. n. 1269/1975)... ».

La Corte ha inoltre ricordato che « la Cassazione ha recentemente chiarito che la sentenza arbitrale inglese, a differenza di quanto è prescritto dalla legge italiana, per la quale il lodo arbitrale diventa efficace solo con il decreto pretorile, ha natura di sentenza e attitudine a divenire cosa giudicata, indipendentemente dalla procedura per *enforcement* (che ha solo lo scopo di conferirle attitudine ad essere suscettibile di esecuzione forzata) ».

Secondo la stessa corte deve quindi ritenersi che la sentenza arbitrale definitiva « anche se non sia stata sottoposta alla procedura per *enforcement*, può essere dichiarata esecutiva in Italia a norma della citata convenzione di New York del 1958 (v. sent. Cass. n. 1279 del 27 febbraio 1979) ».

È comunque « da escludere che la clausola "Arbitration to be held in Lon-

don" non possa considerarsi compromissoria, perché - secondo la convenuta - non sarebbero stati stabiliti numero e poteri degli arbitri e le modalità di esecuzione. Infatti questi elementi (numero e poteri degli arbitri ecc.) sono determinati dalla legge del paese, in cui l'arbitrato deve tenersi, sicché è sufficiente a tal fine l'indicazione della nazione, nella quale il lodo stesso deve essere pronunciato ».

LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO FRA CITTADINI CINESI. Il Tribunale di Roma (pres. Zappanico, rel. Carmenini) ha così motivato nella sentenza 31 maggio 1980, in causa *Poon Yuk Yee* (avv. Grenga) c. *Shu Yee Nee*: « Come risulta dalla documentazione esibita, entrambi i coniugi sono cittadini cinesi. Pertanto nella specie deve applicarsi la legge cinese (Cina popolare), argomentando ex art. 18 preleggi; né le conclusioni cambierebbero, qualora si ritenesse applicabile l'art. 17 delle stesse preleggi. Per il rito, invece, correttamente è stata applicata la procedura prevista dalla legge n. 898 del 1970, poiché la forma del processo è regolata dalla legge del luogo in cui il processo si svolge giusta il dettato dell'art. 27 disp. sulla legge in generale.

« Ciò posto, si deve rilevare che la nuova legislazione cinese, mentre non contempla la separazione legale dei coniugi, prevede il divorzio per mutuo consenso, dopo l'accertamento che il divorzio sia voluto da entrambe le parti e che siano osservate le disposizioni riguardanti la prole e i beni.

« Nel presente caso i coniugi, sia in sede presidenziale, sia davanti al giudice istruttore hanno chiaramente mostrato la volontà di divorzio e hanno dichiarato vani tutti i ripetuti tentativi di conciliazione; non vi sono bambini, né problemi di ordine economico.

« Deve, pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza ».

INESISTENZA DELLO STATUS DI RESIDENTE. Il Tribunale di Milano (pres. e rel. Ferrante) osserva, nella sentenza 21 giugno 1979, *Ponti* (avv. Covino, Jorio, Grassetti) c. *Min. interni* (avv. dello Stato Provenzali) e P.M. « Se pure, infatti, la residenza può avere un riflesso sulla cittadinanza, come affermato dall'attore, per effetto del disposto dell'art. 9 legge 13 giugno 1912 n. 555, in quanto la residenza in Italia per due anni potrebbe provocare, secondo il nostro ordinamento, la perdita della cittadinanza francese da lui acquistata il 21 gennaio 1965 ed il riacquisto di quella italiana, ciò non giustifica la pretesa del Ponti che insiste per avere una distinta pronuncia sulla sua persistente residenza in Svizzera e sulla inesistenza di una sua residenza in Italia al dichiarato fine di poterla opporre, appunto come pronuncia di mero accertamento, *erga omnes* e, più precisamente, al giudice penale ai fini dell'accertamento dei reati per i quali egli è stato perseguito penalmente. Invero la residenza, come uno degli elementi determinanti per la persistenza o la perdita della cittadinanza di chi, come l'attore, originariamente cittadino italiano, abbia acquistato una cittadinanza